

ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 433 del 06 SET 2013

ALLEGATO N. 1

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
Servizio Organizzazione e Politiche delle Risorse Umane dell'ASReM




Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2013/2016

ELENCO CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO

N.	COGNOME	NOME	ESITO
1	ADDEZI	STEFANO	AMMESSO
2	AFFATICATI	VERONICA PAOLA WANDA	AMMESSO
3	AIELLO	ENZA	AMMESSO
4	ALESSIO	ANNA	AMMESSO
5	AMBROSINO	MICHELE	AMMESSO
6	AMOROSO	LUCREZIA	AMMESSO
7	ANTONUCCIO	SALVATORE	AMMESSO
8	BARBIERI	LETIZIA	AMMESSO
9	BARONE	NOEMI	AMMESSO
10	BELLISARIO	MARIANGELA	AMMESSO
11	BENNATO	ALESSANDRO	AMMESSO
12	CAMERA	ANELLINA	AMMESSO
13	CASABLANCA	SIMONE	AMMESSO
14	CATALETA	GIOVANNA	AMMESSO
15	CELENZA	ANTONIETTA	AMMESSO
16	CELLURALE	MICHELE	AMMESSO
17	CHIODI	EMANUELA	AMMESSO
18	CICALESE	CARMINE	AMMESSO
19	CILENTI	GIUSEPPINA	AMMESSO
20	COCCA	CARMEN	AMMESSO
21	COLAGIOVANNI	AMIRA	AMMESSO
22	COLOZZA	VALENTINA	AMMESSO
23	CONSOLE	SALVATORE	AMMESSO
24	CORONA	ROSALIA	AMMESSO
25	CRISTOFANO	ADRIANA	AMMESSO



26	D'ACHILLE	SILVIA	AMMESSO
27	DANIELE	GIULIANA	AMMESSO
28	D'ERCOLE	NELLO	AMMESSO
29	DE BENEDITTIS	DANIELA	AMMESSO
30	DEL GAUDIO	LUCIA	AMMESSO
31	DE LONGIS	RAFFAELE	AMMESSO
32	de SCORPIO	GERARDO	AMMESSO
33	DESIDERIO	SALVATORE	AMMESSO
34	DI CRISCI	PATRIZIA	AMMESSO
35	DI GIROLAMO	MARCO	AMMESSO
36	DI IENNO	SABRINA	AMMESSO
37	DI IORIO	ROBERTO	AMMESSO
38	DI LEMME	ANNA	AMMESSO
39	DI MARTINO	ANNA	AMMESSO
40	DI MAURO	MICHELE	AMMESSO
41	DI PADUA	CLAUDIA	AMMESSO
42	DI PASQUO	MARTA	AMMESSO
43	DI SANTO MORELLI	BIAGIO	AMMESSO
44	DI TULLIO	DONATO PASQUALE	AMMESSO
45	DONATELLO	DIANA	AMMESSO
46	DRAGANI	FULVIO	AMMESSO
47	FASANO	ALESSANDRO	AMMESSO
48	FATICA	FEDERICA	AMMESSO
49	FERRELLI	SILVIA	AMMESSO
50	FERRI	NICOLA	AMMESSO
51	FILIPPELLI	MARIAELENA	AMMESSO
52	FLORIO	STEFANO, ANTONIO	AMMESSO
53	FORCINA	CARMINE	AMMESSO
54	GALIMOVA	ALFIA FIDAIEVNA	AMMESSO
55	GIACOBBE	FELICIA	AMMESSO
56	GIAGNORIO	MARIA GIOVANNA	AMMESSO
57	GIALONARDO	LUCA	AMMESSO



58	GIANFRANCESCO	ELEONORA	AMMESSO
59	GIGANTE	GABRIELE	AMMESSO
60	GIULIANO	PIERO	AMMESSO
61	Iavicoli	ETTORE	AMMESSO
62	Iavicoli	FELICE	AMMESSO
63	INVERSO	IVAN	AMMESSO
64	LEOMBRUNI	PAOLO	AMMESSO
65	LEONCAVALLO	ANNA	AMMESSO
66	LEONTE	EMANUELA	AMMESSO
67	LO GRECO	EVA	AMMESSO
68	LOMBARDI	MARCO	AMMESSO
69	LUDOVICO	ENZO	AMMESSO
70	MACERONI	DIEGO	AMMESSO
71	MADDALENA	SILVIO	AMMESSO
72	MAIONE	FELICETTA	AMMESSO
73	MANCINI	PAOLO	AMMESSO
74	MARANDOLA	DIEGO	AMMESSO
75	MARCHIONNI	FRANCESCA	AMMESSO
76	MARIANO	IOLANDA	AMMESSO
77	MASTROIANNI	CARMELA, PIA	AMMESSO
78	MESSINA	SALVATORE	AMMESSO
79	MIOLA	ALESSANDRA	AMMESSO
80	MIRANDA	DONATELLA	AMMESSO
81	MOLINO	ALESSANDRA	AMMESSO
82	NARCISI	FRANCESCO	AMMESSO
83	NISTA	MICHELA	AMMESSO
84	PALERMO ROSSETTI	CARMEN	AMMESSO
85	PALOMBARO	ANNA	AMMESSO
86	PANDOLFELLI	CONSOLATA ESTER	AMMESSO
87	PANELLIS	DIMITRIOS	AMMESSO
88	PAPA	CARMINE	AMMESSO
89	PASQUALE	CHIARA	AMMESSO



90	PIEROTTI	ILEANA	AMMESSO
91	POSA	ALESSANDRO	AMMESSO
92	REALE	MARILISA	AMMESSO
93	RICCIUTI	LORENZO	AMMESSO
94	RISPOLI	FAUSTO	AMMESSO
95	ROSSI	MARIANGELA	AMMESSO
96	SALVATORE	MERCURIO	AMMESSO
97	SANTACROCE	MORENA	AMMESSO
98	SAVINO	VALENTINA	AMMESSO
99	SEBASTIANI	ROCCO	AMMESSO
100	SIMEONE	CLAUDIO	AMMESSO
101	SIMEONE	DANIELA	AMMESSO
102	SIMEONI	MARIADELINA	AMMESSO
103	SPAGNA	ALESSANDRA	AMMESSO
104	SPINIELLO	MICHELE	AMMESSO
105	STORINO	ANTONIO	AMMESSO
106	TARANTINO	PAOLO	AMMESSO
107	TARTARINO	FERNANDO	AMMESSO
108	TEANO	MARCELLO	AMMESSO
109	TERLIZZI	SAMIRA	AMMESSO
110	TESONE	JENNY	AMMESSO
111	TESTUGINI	VALERIA	AMMESSO
112	TORELLI	MATTEO	AMMESSO
113	TROVATO	ALFINA	AMMESSO
114	VAVALA	CATERINA	AMMESSO
115	VEDETTA	VALERIA	AMMESSO
116	VEDRUCCIO	MARIA CHIARA	AMMESSO
117	VENDITTI	OLGA	AMMESSO
118	VIGGIANO	ALESSANDRO	AMMESSO
119	VILLARI	MARTINA	AMMESSO
120	VINCELLI	GIOVINA	AMMESSO
121	VITO	CRISTINA	AMMESSO



122	VUKUSIC	VUK	AMMESSO
-----	---------	-----	---------



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE V
Servizio Organizzazione e Politiche delle Risorse Umane dell'ASReM

Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2013/2016

ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI AL CONCORSO

N.	COGNOME	NOME	ESITO
1	BISACCIA	OLGA	Mancanza requisiti (art. 2, comma 1, lett. c) e d), del Bando di concorso);
2	DELLISANTI	ROBERTA	Mancanza requisiti (art. 2, comma 1, lett. c) e d), del Bando di concorso);



ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 133 del 06 SET 2013

N. 00127/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00262/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 262 del 2013, proposto da:

Stefano Addezi, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Giangiacomo,
con domicilio eletto presso l'Avv. Rossella Di Tosto, in Campobasso,
via Garibaldi n. 54/B;

contro

Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso
la quale è ex lege domiciliata, in Campobasso, via Garibaldi n. 124;

nei confronti di

Lorenzo Ricciuti;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

della deliberazione di G.R. n. 294 del 25.6.13 pubblicato sul BURM n.
19 del 16.7.13 con la quale è stato approvato l'elenco dei candidati



ammessi e non ammessi a partecipare al Concorso pubblico per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione Specifica in Medicina Generale 2013 - 16 nella parte in cui non ammette al Concorso il ricorrente ;

della deliberazione di Giunta Regionale n. 7 del 15.1.13 pubblicato sul BURM n. 5 del 16.2.13 con la quale veniva approvato il Bando di Concorso pubblico per esami per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2013-2016 nella parte in cui l'art. 3 punto 5 lett. h) statuiva che il candidato dovesse dichiarare sotto la propria responsabilità di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in Medicina e Chirurgia ed in caso affermativo specificare quale a pena di esclusione dal concorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorrente ha impugnato la propria esclusione dal concorso pubblico per esami per l'ammissione al Corso triennale di



Formazione Specifica in Medicina Generale sul presupposto di una pretesa incompletezza della domanda di partecipazione dal medesimo presentata;

Preso atto che la violazione contestata consiste nell'omessa compilazione del modulo di domanda laddove richiedeva di specificare *“di non essere/essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se si indicare quale)”*;

Ritenuto che la formulazione della clausola di bando, ancorché presidiata da espressa comminatoria di esclusione, ad un primo sommario esame, non pare adeguatamente chiara circa la necessità di specificare la non iscrizione ad altri corsi, come testimonia la circostanza che, in caso positivo, è richiesta l'indicazione del corso già frequentato;

Considerato che, in presenza di clausole ambigue (in particolare, se l'adempimento richiesto attiene a profili formali suscettibili di regolarizzazione) l'Amministrazione deve ispirare la propria azione al principio di favor participationis;

Valutata l'irreparabilità del danno incombente sul ricorrente in ragione della perdurante efficacia dei provvedimenti impugnati nelle more del giudizio che, nel caso di specie, si concretizzerebbe a breve con l'impossibilità di partecipare alle prove concorsuali già calendarizzate;

Ritenuto che, per quanto precede, ricorrano i presupposti di cui all'art. 55 c.p.a.;

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise accoglie l'istanza di sospensione e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 luglio 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Luca Monteferrante, Consigliere

Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 433 del 06 SET 2013

N. 00128/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00263/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 263 del 2013, proposto da:

Nello D'Ercole, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido
Giangiacomio, con domicilio eletto presso l'Avv. Rossella Di Tosto,
in Campobasso, via Garibaldi n.54/B;

contro

Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato presso la
quale è ex lege domiciliata, in Campobasso, via Garibaldi n. 124;

nei confronti di

Lorenzo Ricciuti;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

della deliberazione di G.R. n. 294 del 25.6.13 pubblicata sul BURM



n. 19 del 16.7.13 con la quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi a partecipare al Concorso pubblico per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione Specifica in Medicina Generale 2013 - 16 nella parte in cui non ammette al Concorso il ricorrente ;

della deliberazione di Giunta Regionale n. 7 del 15.1.13 pubblicato sul BURM n. 5 del 16.2.13 con la quale veniva approvato il Bando di Concorso pubblico per esami per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2013-2016 nella parte in cui l'art. 3 punto 5 lett. h) statuiva che il candidato dovesse dichiarare sotto la propria responsabilità di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in Medicina e Chirurgia ed in caso affermativo specificare quale a pena di esclusione dal concorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



Premesso che il ricorrente ha impugnato la propria esclusione dal concorso pubblico per esami per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale sul presupposto di una pretesa incompletezza della domanda di partecipazione dal medesimo presentata;

Preso atto che la violazione contestata consiste nell'omessa compilazione del modulo di domanda laddove richiedeva di specificare "di non essere/essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se si indicare quale)";

Ritenuto che la formulazione della clausola di bando, ancorché presidiata da espressa comminatoria di esclusione, ad un primo sommario esame, non pare adeguatamente chiara circa la necessità di specificare la non iscrizione ad altri corsi, come testimonia la circostanza che, in caso positivo, è richiesta l'indicazione del corso già frequentato;

Considerato che, in presenza di clausole ambigue (in particolare, se l'adempimento richiesto attiene a profili formali suscettibili di regolarizzazione) l'Amministrazione deve ispirare la propria azione al principio di favor participationis;

Valutata l'irreparabilità del danno incombente sul ricorrente in ragione della perdurante efficacia dei provvedimenti impugnati nelle more del giudizio che, nel caso di specie, si concretizzerebbe a breve con l'impossibilità di partecipare alle prove concorsuali già calendarizzate;



Ritenuto che, per quanto precede, ricorrano i presupposti di cui all'art. 55 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, accoglie l'istanza di sospensione e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 luglio 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Luca Monteferrante, Consigliere

Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

